



CITTA' DI FERMO

AL CONSIGLIO

PROPOSTA DI ATTO DEL 26-02-2016, n. 11

Oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE Imposta Municipale Propria - IMU 2016

Visto: Per la regolarità del procedimento.

Fermo, lì

Il Responsabile
del procedimento

Visto: Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Fermo, lì

Il Dirigente del Settore

Visto:

Fermo, lì

L'Assessore

Visto: Si esprime parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria assegnando all'impegno di spesa il n. _____, ovvero alla prenotazione dell'impegno di spesa il n. _____.

Fermo, lì

Il Dirigente del Settore
Bilancio e Finanze

Visto: Per la conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico.

Fermo, lì

Il Segretario Generale

AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria “IMU” 2016

L’art. 1 comma 26 della L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), ripropone – come già avvenuto in anni passati – il blocco dei tributi locali:

“ Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.omissis.

La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”

Tale norma, secondo una ormai consolidata interpretazione, riassume tre distinti precetti:

- il divieto di istituire nuovi tributi o di aumentare aliquote di tributi esistenti;
- il divieto di modificare in senso restrittivo agevolazioni già in essere;
- l’esclusione di tale divieto esplicita, per la tassa rifiuti (Tari), ed implicita per tutte le entrate patrimoniali non a carattere tributario (ad esempio Cosap).

E’ quanto emerge anche dal recentissimo parere n. 35/2016 reso dalla Corte dei Conti Sez. Abruzzo che, sostenendo una interpretazione restrittiva della norma, argomenta:

“....omissis....la ratio della norma citata è quella di mantenere invariato, nel 2016, il livello complessivo di pressione tributaria, attraverso un congelamento generalizzato dei tributi degli enti territoriali rispetto alle aliquote in vigore nel 2015, ottenuto rendendo inefficaci eventuali leggi regionali o deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono variazioni in aumento.....omissis.....Alla luce dell’obiettivo perseguito dal legislatore, il comma 26 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 deve necessariamente essere letto in via estensiva, ritenendo il blocco applicabile a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell’istituzione di nuove fonti impositive. Entrambe le predette opzioni fiscali (variazione in aumento delle aliquote e previsione di nuovi tributi) incidono, infatti, sulla pressione tributaria, elevandola. Conseguentemente, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per il 2016 investe tutte le imposte, dirette ed indirette, e tutte le forme di maggiorazione (variazione in aumento e nuova istituzione di tributi), inclusa la costituzione dell’imposta di soggiorno ex art. 4 del D.Lgs 23/2011”.

Premesso quanto sopra la possibile manovra sull’IMU 2016, rispetto a quanto deliberato lo scorso anno dal Commissario Straordinario con atto n.77 del 13/5/2015, da parte dell’Amministrazione potrebbe essere solo in modifica al ribasso delle aliquote ma tale ipotesi non è stata percorribile per il rispetto degli equilibri e delle necessità del

bilancio di gestione corrente del corrente esercizio.

Per quanto attiene invece alle principali novità normative dell'IMU, si elencano di seguito in sintesi, premettendo che le stesse non hanno – tranne una come sotto precisato - rilievo sul versante deliberativo, trattandosi di norme di legge di diretta applicazione e per le quali l'Ente non ha alcuna potestà di intervento:

- Il comma 10 dell'art.1 della L. 208/2015 interviene sull'art. 13 del DL n. 201 del 2011. Con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli,genitori). Con la lettera b) viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

1. il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
2. non si applica alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9;
3. il comodante non deve possedere altri immobili in Italia o solo possedere nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale;
4. il comodato deve essere registrato;
5. il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

Le lettere c) e d) del medesimo comma 10 abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoltori professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie dal 2016 viene interamente esclusa dall'IMU.

Il comma 21 del medesimo art.1 stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare (suolo, costruzioni, ed elementi strutturalmente connessi), escludendo dal computo i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”. Risulta così profondamente innovata la prassi di determinazione della stima diretta dei fabbricati “speciali” od anche “imbullonati” sui quali la Corte di Cassazione era intervenuta con numerose sentenze.

Per i terreni agricoli e gli immobili D la diminuzione di gettito dovrà essere rimborsata dallo Stato come pure dovrebbe integralmente essere restituita ai comuni la perdita derivante dall'esclusione dalla Tasi per l'abitazione principale.

Infine un cenno al comma 14 lettera c) del medesimo art. 1 il quale dispone :

*c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.”*stabilendo in questo modo l'unica possibilità di intervento per l'ente locale sulle aliquote IMU 2016. L'indicazione amministrativa è quella della conferma della tariffa di legge considerando che l'incremento non darebbe risultati apprezzabili in termini di gettito e che dal secondo semestre 2013 i cosiddetti “immobili merce” sono stati esenti per legge in considerazione della crisi generalizzata del settore edile.

Ciò premesso, si propone la conferma delle aliquote IMU e della detrazione per l'abitazione principale pari ad € 200,00 precisando che aliquota ridotta e detrazione sono deliberate per le abitazioni delle categorie catastali A/1,A/8 ed A/9 che, considerate “di lusso”, non godono dell'esenzione.

Si propone, quindi, al Consiglio Comunale:

-di approvare le aliquote IMU 2016 come da prospetto che segue confermando la detrazione per abitazione principale in € 200,00:

ALIQUOTE 2016:

Tipologia	Aliquota base	Riduzione del Comune	Maggiorazione comunale	Aliquota finale
Aliquota ordinaria	0.76%		0.30%	1.06%
Aliquota ridotta abitazione principale e pertinenze (Cat. A/1, A/8 ed A/9)	0.40%		0.08%	0.48%
Immobili di categoria C e D posseduti ed utilizzati da imprese artigiane iscritte al relativo Albo della Camera di Commercio	0.76%		0.24%	1.00%
Altri immobili del gruppo D	0.76%		0.30	1.06%
Immobili C1 (negozi) posseduti ed utilizzati da imprese che vi esercitano in via esclusiva l'attività di “commercio di vicinato” come definito dalla legge, nonché per gli Immobili C1 affittati a imprese che vi esercitano in via esclusiva l'attività di “commercio di vicinato” come definito per legge	0.76%		0.24%	1.00%
Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, purché ivi residenti con un autonomo nucleo familiare	0.76%		0.22%	0.98%
Terreni ad eccezione di quelli agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali	0.76%		0.30	1.06%

Alloggi locati con contratto regolarmente registrato per il periodo di locazione.	0.76%		0.24%	1.00%
<i>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</i>	0.1%			0.1%

b) di dare mandato all'Ufficio Tributi affinché provveda alla pubblicazione del presente atto nei modi e nei tempi di legge, attraverso l'inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale.

Oggetto: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria “IMU” 2016

Fermo, 9 marzo 2016

Il Responsabile del procedimento
Dott. Tullio Valentini

Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Fermo, 9 marzo 2016

Parere di regolarità tecnica: favorevole
La Dirigente Servizio Tributi – Soc. partecipate
Dott.ssa Flaminia Annibali

Fermo,

Parere di regolarità contabile:
La Dirigente Servizio Bilancio
Dott.ssa Serafina Camastra

Fermo,

Il Segretario Generale
per il visto di conformità dell’azione amministrativa
Dott.ssa Serafina Camastra

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio sopra riportato;

Accertato che lo stesso è corredato dai pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità dell'azione amministrativa, espresso dal Segretario Generale;

DELIBERA

- di approvare le aliquote IMU 2016 come da prospetto che segue confermando la detrazione per abitazione principale in € 200,00:

ALIQUEUTE 2016:

Tipologia	Aliquota base	Riduzione del Comune	Maggiorazione comunale	Aliquota finale
Aliquota ordinaria	0.76%		0.30%	1.06%
Aliquota ridotta abitazione principale e pertinenze (Cat. A/1, A/8 ed A/9)	0.40%		0.08%	0.48%
Immobili di categoria C e D posseduti ed utilizzati da imprese artigiane iscritte al relativo Albo della Camera di Commercio	0.76%		0.24%	1.00%
Altri immobili del gruppo D	0.76%		0.30	1.06%
Immobili C1 (negozi) posseduti ed utilizzati da imprese che vi esercitano in via esclusiva l'attività di "commercio di vicinato" come definito dalla legge, nonché per gli Immobili C1 affittati a imprese che vi esercitano in via esclusiva l'attività di "commercio di vicinato" come definito per legge	0.76%		0.24%	1.00%
Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea	0.76%		0.22%	0.98%

retta fino al secondo grado, purché ivi residenti con un autonomo nucleo familiare				
Terreni ad eccezione di quelli agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali	0.76%		0.30	1.06%
Alloggi locati con contratto regolarmente registrato per il periodo di locazione.	0.76%		0.24%	1.00%
<i>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</i>	0.1%			0.1%

b) di dare mandato all'Ufficio Tributi affinché provveda alla pubblicazione del presente atto nei modi e nei tempi di legge, attraverso l'inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale.

ED INOLTRE, in relazione all'urgenza determinata dalla necessità di provvedere da parte dell'Ufficio Tributi alle opportune comunicazioni ai contribuenti in tempo utile per la scadenza dei pagamenti, il Consiglio Comunale, delibera l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.